



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



RG C.F.A. n. 7/2021

UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

CORTE FEDERALE D'APPELLO

RG C.F.A. n. 7/2021

In esito all'udienza del 5 ottobre 2021, la Corte d'Appello Federale così composta:

Avv. Bernardo De Stasio Presidente
Avv. Lorenzo Aureli Componente Relatore
Avv. Fabio Pennisi Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

relativa al ricorso per ricusazione del Presidente del Tribunale Federale Avv. Lina Musumarra proposto dal Sostituto Procuratore Federale Avv. Federico Tosi nell'interesse della Procura Federale ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di giustizia UITTS nell'ambito del procedimento R.G. T.F. 7/21.

FATTO

1 - Con ricorso inoltrato a mezzo PEC in data 21 settembre 2021, il Sostituto Procuratore Federale Avv. Federico Tosi ha richiesto la ricusazione del Presidente del Tribunale Federale Avv. Lina Musumarra ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di giustizia UITTS nell'ambito del giudizio disciplinare RG C.F.A. n. 7/2021 promosso dalla Procura Federale nei confronti dei sig.ri Zanoni, Caroselli, Ronfiglioli e Ricciardulli.

2 - La Corte di Appello Federale si riuniva nella seduta del 28 settembre 2021.

All'esito di tale udienza, il Collegio disponeva l'audizione del Presidente del Tribunale Federale Avv.

Lina Musumarra e fissava l'udienza del 5 ottobre 2021 ore 14.00 per tale incumbente.



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



3 - All'udienza del 5 ottobre 2021, quindi, la Corte d'Appello Federale procedeva in collegamento da remoto all'audizione del Presidente del Tribunale Federale Avv. Lina Musumarra

4 - All'esito di tale audizione - ritenendo la questione matura per la decisione - la Corte di Appello Federale la tratteneva in decisione.

MOTIVI

1 - Con il proprio ricorso il Vice Procuratore Federale ha richiesto la ricusazione del Presidente del Tribunale Federale Avv. Lina Musumarra sul presupposto che la stessa avrebbe un legame di lunga durata nel tempo con il Prof. Avv. Enrico Lubrano, procuratore costituito degli incolpati nell'ambito del procedimento R.G. T.F. 7/21.

In particolare, a sostegno di tale richiesta, il Vice Procuratore Federale riporta che l'Avv. Musumarra:

a) è autrice - congiuntamente al Prof. Avv. Enrico Lubrano - del libro *Diritto dello Sport e della Dispensa di Diritto dello Sport per l'università LUISS*;

b) appare in diversi corsi, convegni e conferenze quale relatrice assieme allo stesso Prof. Avv. Enrico Lubrano;

c) è docente a contratto di *Diritto dello Sport* presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università Luiss Guido Carli, ove il Prof. Avv. Enrico Lubrano sarebbe professore della medesima materia;

d) ricopre - congiuntamente con il Prof. Avv. Enrico Lubrano - il ruolo di membro del Comitato Scientifico della Rivista *Diritto ed Economica dello Sport*;

e) è stata componente - congiuntamente con il Prof. Avv. Enrico Lubrano - del Comitato Direttivo di IDEMS.

In sostanza - sostiene il Vice Procuratore Federale - dai dati reperibili emergerebbe un rapporto scientifico di lunga durata nel tempo tra giudice e difensore che non consentirebbe *"...alla Procura e*



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



ai destinatari anche solo indiretti della decisione di percepire quella necessaria oggettiva imparzialità che deve riguardare ogni individuo che compone il collegio giudicante ingenerando, quindi, li sospetto che la decisione possa essere ispirata a fini diversi rispetto a quelli istituzionali...”.

2 - Questo Collegio ritiene l’iniziativa assunta dalla Procura Federale priva di pregio.

2.1 - L’art. 24, comma 1, del Regolamento di giustizia UITTS dispone che *“...i componenti degli Organi di Giustizia hanno l’obbligo di astenersi: a) se hanno interesse personale nel procedimento disciplinare; b) se vi è inimicizia grave o ci sono motivi di dissidio tra loro o un loro prossimo congiunto e una delle parti del procedimento; c) se hanno dato consigli o manifestato il loro parere sull’oggetto del procedimento fuori dell’esercizio delle sue funzioni giudiziarie; d) se alcuno dei loro prossimi congiunti o il coniuge è offeso o danneggiato dall’infrazione; e) se esistono gravi ragioni di convenienza; f) se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge; g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di procuratore federale...”.*

Il successivo comma 2 della medesima norma, poi, prevede che *“...ciascun componente degli organi di giustizia ha inoltre l’obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza...”.*

2.2 - Orbene, dall’analisi della documentazione prodotta dalla Procura Federale a sostegno della propria domanda nonché dalla disamina delle risultanze dell’istruttoria espletata e, in particolare, dell’audizione dell’Avv. Lina Musumarra del 5 ottobre 2021, non si ritengono sussistenti elementi che possano giustificare l’accoglimento della richiesta di ricusazione del Presidente del Tribunale Federale.

Nel corso dell’istruttoria, del resto, è emerso che:



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



- a) l'Avv. Lina Musumarra ha intrattenuto con il Prof. Avv. Enrico Lubrano rapporti legati esclusivamente alla docenza universitaria, essendo entrambi docenti della cattedra di diritto sportivo all'Università LUISS Guido Carli;
- b) in tale prospettiva si inserisce la redazione congiunta di un manuale di diritto sportivo, edito nel 2017 (e mai successivamente aggiornato) al fine di accorpate le dispense che entrambi assegnavano ai propri studenti separatamente;
- c) l'Avv. Lina Musumarra - come la stessa ha espressamente dichiarato nel corso dell'audizione del 5 ottobre 2021 - non è incorsa in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 24, comma 1, del Regolamento di Giustizia della UITA;
- d) l'Avv. Lina Musumarra non ha mai intrattenuto rapporti di natura professionale (nel senso di incarichi di assistenza legale) insieme con gli Avvocati Filippo ed Enrico Lubrano essendosi limitata a condividere l'organizzazione e la partecipazione a convegni o seminari aventi ad oggetto la tematica del Diritto dello Sport;
- e) l'Avv. Lina Musumarra non nutre alcun interesse di natura economica con gli Avvocati Filippo ed Enrico Lubrano.

Si tratta di circostanze che - a parere di Questo Collegio - non consentono di rinvenire quelle gravi ragioni di convenienza che avrebbero dovuto indurre il Presidente del Tribunale Federale ad astenersi ai sensi del su riportato comma 2 dell'art. 24 del Regolamento di giustizia UITA.

Con tale espressione mutuata dalla disciplina processual civilistica, del resto, il Legislatore federale - al pari del Legislatore nazionale - si è espresso in termini necessariamente generici, dovendosi pertanto procedere, attesa la varietà delle ipotesi possibili a cui la norma fa riferimento, ad una valutazione in concreto della ricorrenza di una grave ragione idonea a determinare l'astensione del



giudice.

Gravi ragioni che, lo si ribadisce - alla luce dell'analisi degli elementi di fatto posti in evidenza dalla Procura con il proprio ricorso e dell'istruttoria compiuta - Questo Collegio non ritiene sussistenti nella specie.

3 - Peraltro - fermo restando quanto precede - si rileva che il comma 4 del più volte citato art. 24 del Regolamento di Giustizia UITTS prevede letteralmente che *"...i componenti degli Organi di Giustizia possono essere ricusati dalle parti: a) nei casi previsti dal comma precedente lettere a), b), c), d), f) e g); b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia emessa la decisione hanno manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione..."*.

La norma in questione, dunque - al pari della disciplina processual civilistica - non prevede in alcun modo la possibilità di richiedere la ricusazione del Giudice in relazione al disposto della lettera e) del comma 1 ovvero del comma 2 della medesima norma.

Di talché - al di là delle considerazioni che precedono in ordine alla non ricorrenza, nella specie, di una grave ragione di convenienza - anche sotto tale assorbente profilo deve rilevarsi l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'iniziativa assunta dalla Procura Federale.

PQM

La Corte d'Appello Federale, come sopra composta, rigetta il ricorso ex art. 24 del Regolamento di giustizia UITTS proposto dalla Procura Federale per la ricusazione del Presidente del Tribunale Federale Avv. Lina Musumarra.



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



Incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione alle parti interessate, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITTS e l'immediata esecuzione.

Roma, 6 ottobre 2021

Il Presidente

Avv. Bernardo De Stasio

Il Componente Relatore

Avv. Lorenzo Aureli

Il Componente

Avv. Fabio Pennisi